



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE MISANO ADRIATICO

Via Don Lorenzo Milani, 12 - 47843 Misano Adriatico –RN

Tel. e Fax 0541- 615675/ 612316 - e-mail: rnic80700l@istruzione.it

Cod. Mecc. RNIC80700L -- Cod. Fisc. 91069320405

CRITERI DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO PER LA STIPULA DEI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE

DELIBERA N. 25

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Visto l'art. 43, commi 1,2,3 della legge 27/12/1997 n. 449;

Visto il D. Lgs n.267/2000, art. 119;

Visti gli artt. 33, comma 2 e 41 del D.l. n. 44 dell'1/02/2001;

formalizza il seguente regolamento per disciplinare le attività di sponsorizzazione all'interno della Scuola.

Il contratto di sponsorizzazione è un accordo tra la Scuola e uno Sponsor mediante il quale lo Sponsor offre alla Scuola beni o servizi in cambio di pubblicità.

I contratti di sponsorizzazione sono finalizzati ad incrementare le risorse economiche o le dotazioni della Scuola; essi possono prevedere un corrispettivo in denaro, in beni, in servizi o iniziative di collaborazione. Gli introiti in denaro, se non finalizzati a specifiche attività o progetti da parte del soggetto sponsorizzante, sono utilizzati per l'ampliamento dell'offerta formativa e dei servizi erogati dalla Scuola, sia per sostenere le spese ordinarie, sia per l'acquisto di sussidi didattici o attrezzature.

La stipula dei contratti di sponsorizzazione è disposta dal Dirigente Scolastico, nel rispetto dei seguenti criteri e limiti:

A – In nessun caso è consentito concludere contratti in cui siano possibili forme di conflitto d'interesse tra l'attività pubblica della Scuola e quella privata dello Sponsor quale soggetto beneficiario di eventuali introiti.

B – Non è consentito concludere accordi di sponsorizzazione con soggetti le cui finalità ed attività siano in contrasto, anche di fatto, con la funzione educativa e culturale della scuola (*possibilità di pregiudizio per la Scuola derivante dalle qualità, anche di ordine morale ed etico, dello sponsor - messaggio pubblicitario pregiudiziale o dannoso all'immagine della Scuola o alle proprie iniziative - qualsiasi caso ritenuto in contrasto con la Legge o con i Regolamenti scolastici oppure inaccettabile per motivi di opportunità generale...*).

C – Non è consentito concludere contratti di sponsorizzazione con soggetti che svolgono attività concorrente con la scuola.

D – Nella scelta degli sponsor si dovrà accordare la preferenza a quei soggetti che per finalità statutarie e per le attività svolte, abbiano dimostrato particolare attenzione nei confronti dei problemi dell'infanzia e dell'adolescenza.

E – L'individuazione dello sponsor può avvenire mediante una delle seguenti procedure:

- Recepimento di proposte spontanee da parte di soggetti individuati;
- Pubblicità, da parte della Scuola, delle iniziative sottoposte a contratti di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte di maggiore interesse;
- Licitazione privata-gara pubblica, da parte della Scuola, di più operatori su singole iniziative di sponsorizzazione ed accettazione delle proposte più convenienti.;

Il contributo può essere richiesto dalla Scuola a uno o più sponsor per la stessa iniziativa.

F – La sponsorizzazione è ammessa per ogni attività e/o progetto previsto nel Piano dell'Offerta formativa e nel Programma Annuale e potrà essere realizzata in una delle seguenti forme:

- contributi economici;
- cessione gratuita di beni e/o servizi;
- compartecipazione economica diretta alle spese di realizzazione delle varie attività organizzate dalla Scuola.

G – La sponsorizzazione, in qualsiasi forma venga effettuata, dovrà essere regolata mediante apposito contratto; il contratto deve precisare i seguenti punti:

- modalità di diffusione della pubblicità da parte della scuola a favore dello sponsor;
- modalità di contributo finanziario o di beni (abbigliamento, attrezzature, altri servizi, ...) da parte dello sponsor;
- durata del contratto stesso;
- eventuale clausola esclusiva, nel senso che per tutta la durata del contratto è impedita qualsiasi azione promozionale per imprese concorrenti.

Il contratto potrà essere risolto, da parte della Scuola, in qualsiasi momento in caso di mancata ottemperanza ad una qualsiasi delle obbligazioni poste a carico dello Sponsor; la risoluzione del contratto non comporta, in tal caso, alcun diritto da parte dello sponsor a pretese o danni di qualsiasi natura, poiché avviene, in tal caso, per fatti e colpa dello Sponsor.

H – La Scuola, quale controprestazione ai contributi forniti dallo sponsor, attuerà le forme pubblicitarie indicate di seguito:

- -riproduzione del marchio-logo o generalità dello sponsor su tutto il materiale pubblicitario delle iniziative oggetto della sponsorizzazione (manifesti, volantini, ecc...)
- -pubblicazione nel sito WEB della Scuola, nello spazio informativo dell'attività, degli estremi dello sponsor e dell'oggetto del contratto di sponsorizzazione;
- -posizionamento di targhe o cartelli indicanti il marchio-logo o generalità dello sponsor sui beni durevoli oggetto della sponsorizzazione;
- -distribuzione in loco di materiale pubblicitario.

Le forme di pubblicità sono rapportate all'entità del bene o servizio fornito dallo sponsor. Esse possono riguardare tutte o solo alcune delle modalità previste dal presente articolo; le stesse sono determinate in sede di stipulazione del contratto; non sono ammessi messaggi pubblicitari sui beni permanenti e strutturali dell'edificio scolastico; l'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al concessionario, nella misura di Legge.

I – Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle Leggi, sia speciali che generali, regolanti la materia.

Estratto della riunione del Consiglio d'Istituto del 28 maggio 2013

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Marco Bugli)